

COMMISSIONE IV  
GIUSTIZIA

49.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 25 SETTEMBRE 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Senatori BARTOLOMEI ed altri: Nuove norme contro la criminalità ( <i>Approvata dal Senato</i> ) (3108) . . . . .	637
PRESIDENTE . . . . .	637, 638, 641, 642
COCCIA . . . . .	642
DI NARDO . . . . .	637, 642
FELISETTI . . . . .	642
LOSPINOSO SEVERINI . . . . .	642
MANCO . . . . .	642
SABBATINI, <i>Relatore</i> . . . . .	638, 642
ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	642
<b>Proposta di legge (Discussione):</b>	
Senatori Spagnolli ed altri; Dalvit ed altri; Dalvit ed altri: Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo ( <i>Testo unificato, approvato dal Senato</i> ) (2470) . . . . .	643
PRESIDENTE . . . . .	643, 645
COCCIA . . . . .	645
FELISETTI . . . . .	645
MICHELI PIETRO, <i>Relatore</i> . . . . .	643
ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . .	645

La seduta comincia alle 10,30

STEFANELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.  
(È approvato).

**Discussione della proposta di legge senatori Bartolomei ed altri: Nuove norme contro la criminalità (*Approvata dal Senato*) (3108).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Bartolomei, Dal Falco, De Vito, Attaguile, Carollo, Follieri, Rosa, Santalco, Spigaroli, Tanga, Zugno, Tesauero, Accili, Arcudi, Assirelli, Baldini, Barra, Benaglia, Berlanda, Bertola, Burtulo, Cacchioli, Caron, Carraro, Cassarino, Cerami, Colella, Colleselli, Coppola, Costa, Dal Canton Maria Pia, Dalvit, Della Porta, De Luca, De Marzi, Deriu, Falcucci Franca, Farabegoli, Ferrari, Forma, Gaudio, Leggieri, Limoni, Lisi, Mamente Comunale, Martinelli, Moneti, Murrura, Noè, Oliva, Pacini, Pastorino Patrini, Rebecchini, Ricci, Russo Arcangelo, Russo Luigi, Salerno, Sammartino, Santi, Scardaccione, Segnana, Sica, Spora, Tiberi, Tiriolo e Treu: «Nuove norme contro la criminalità», già approvata dal Senato nella seduta dell'11 luglio 1974.

DI NARDO. In via preliminare vorrei far notare che la proposta di legge Almirante ed

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1974

altri, n. 1073, riguarda materia largamente comune a quella oggetto della proposta di legge n. 3108.

Pertanto ci sembra che si renderebbe opportuna la discussione abbinata delle due proposte di legge; quanto meno si dovrebbe procedere ad una discussione congiunta.

**PRESIDENTE.** Al momento dell'assegnazione in sede legislativa della proposta di legge n. 3108 la Presidenza della Camera non ha ritenuto di proporre il trasferimento in tale sede anche della proposta di legge n. 1073; non esiste, infatti, identità di materia: non ricorrono, pertanto, gli estremi per l'abbinamento d'ufficio a norma del Regolamento. Ad una discussione congiunta si potrà addivenire soltanto dopo che sia stata iniziata e svolta la prescritta procedura per il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge Almirante ed altri n. 1073.

Le ricordo, comunque, onorevole di Nardo, che lo stesso risultato potrà essere raggiunto con la presentazione di emendamenti, alla proposta di legge oggi in discussione, che riproducano il contenuto della proposta di legge n. 1073.

L'onorevole Sabbatini ha facoltà di svolgere la relazione.

**SABBATINI, Relatore.** Nella proposta di legge in discussione, che ci viene trasmessa dal Senato, sono contenute innovazioni al codice penale e al codice di procedura penale.

Mediante tali innovazioni si vuole dare una adeguata risposta alla esigenza particolarmente avvertita in questi ultimi tempi di colpire in modo efficace e rapido alcuni fenomeni delinquenziali che in questi ultimi anni hanno assunto forme sempre più pericolose e macroscopiche.

Si tratta in particolare dei reati di rapina, estorsione a mano armata e sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione e dei reati connessi all'uso, alla fabbricazione e alla vendita di armi. Purtroppo le cronache quotidiane con il continuo ripetersi di tali fenomeni (ultimo il drammatico caso della rapina ad una banca di Maranello con l'uccisione di un carabiniere) ci esimono dal dover sottolineare in modo particolare la drammaticità della situazione, e l'urgenza di provvedimenti mediante i quali salvaguardare l'ordinario e pacifico sviluppo della nostra società ed impedire che l'espandersi della criminalità organizzata metta sempre più a repentaglio la vita e l'incolumità dei cittadini; le statistiche parlano di un aumento dei reati

di rapina, sequestro ed estorsione, nel periodo dal 1970 al 1973, da 3.176 a 4.318 casi; in percentuale, da 5,9 a 9,2 casi per ogni centomila abitanti. Sono considerazioni e dati che vengono forniti non solo dal Ministero, ma che si traggono anche dalle relazioni dei procuratori generali della Repubblica.

Certo, per conseguire tali risultati non bastano provvedimenti di legge. Siamo tutti consapevoli delle implicanze sociologiche che stanno a monte di tali fenomeni criminosi, che sono anche conseguenza purtroppo quasi inevitabile — come è provato anche dall'esperienza di altri paesi — di alcuni riflessi collaterali dell'espandersi di una civiltà di tipo massificante e consumistica, caratteristica delle società industriali avanzate. È stato tuttavia messo in evidenza che il sequestro di persona trae anche le sue origini ed ha avuto più frequenti esecuzioni nella società rurale, ed in particolare in quella sarda. È evidente peraltro che la rapina in particolare (ma in certi casi anche il sequestro di persona) trova nel tessuto urbano e nei rapidi mezzi di locomozione il suo terreno più fertile ed i mezzi più idonei.

Sappiamo anche che nessuna legge, per quanto perfetta, potrà esimere la magistratura e le forze dell'ordine dai compiti e dalle responsabilità di primo grado che ad esse competono in ordine alla prevenzione ed alla repressione della criminalità organizzata. Sta al legislatore tuttavia, alla sua sensibilità, cogliere i fenomeni emergenti nella società e adeguare sempre più razionalmente le leggi ai bisogni degli individui, presi singolarmente e nella loro espressione societaria. In tal senso non vi è chi non veda che si impone una maggiore severità nei confronti delle ipotesi criminose di cui ci occupiamo, in modo che il potere deterrente della pena sia maggiore e valga a dissuadere chi ritenesse conveniente il rischio di un'impresa criminosa anche nel caso di mancata impunità.

Poiché però non è solo la mancanza di pene adeguate che turba la coscienza della pubblica opinione e degli onesti cittadini, ma anche l'eccessivo prolungarsi di alcune procedure giudiziarie, una volta assicurati alla giustizia i colpevoli, ecco che il provvedimento in discussione introduce alcune norme modificatrici dell'attuale codice di procedura penale, che hanno lo scopo di sveltire la macchina della giustizia e, per conseguenza, l'obiettivo di un rapido pronunciamento del giudizio, senza di che il più delle volte il potere deterrente della pena non consegue il risultato auspicato. È un po' la tesi che già

due secoli fa sosteneva il Beccaria: la pena finisce per non avere alcun valore se non viene irrogata immediatamente.

Il testo che ci è stato trasmesso dal Senato è il frutto di un attento esame congiunto in sede di Commissione, prima referente e poi redigente. Si è partiti da tre proposte di legge (Nencioni, Bartolomei e Zuccalà), aventi *grosso modo* le stesse finalità, anche se un articolato ed oggetti di attenzione diversi, per giungere alla redazione di un nuovo unico testo. Sono state così ritenute assorbite le proposte di legge Nencioni e Zuccalà, e il nuovo testo è stato designato con il titolo della proposta di legge n. 1422, Bartolomei ed altri: « Nuove norme contro la criminalità ».

Si tratta, come abbiamo detto, di modificazioni a norme penali sostanziali e procedurali.

Le modifiche al codice penale consistono nell'aumento di pena per i reati previsti e puniti dagli articoli 628, 629 e 630. Si tratta delle ipotesi criminose di cui si è detto, e cioè di reati fra i più gravi e che oggettivamente mettono oggi più a repentaglio il bene della sicurezza dei cittadini e che più incutono riprovazione, sdegno e condanna da parte dell'opinione pubblica, che chiede maggiori garanzie contro il loro frequente ripetersi.

Forse in sede di coordinamento sarebbe opportuno riunire, da un lato, tutte le norme di diritto processuale penale e, dall'altro, le norme di diritto penale sostanziale.

Con l'articolo 8 della proposta di legge viene inoltre sostituito il primo comma dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, relativo alla violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Anche tale norma si collega in qualche modo ai fatti delinquenziali sopradetti, soprattutto per la connessione spesso verificatasi tra reati di sequestro o rapina e centrali organizzatrici facenti capo ad esponenti di gruppi mafiosi o similari, e comunque a personaggi sottoposti a sorveglianza speciale: l'inasprimento delle pene, quindi, tende a far sì che queste persone non possano nuocere.

Gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 modificano, aggravando le pene, diverse norme della legge 2 ottobre 1967, n. 895, che reca: « Disposizioni per il controllo delle armi » e che prevede e punisce i reati concernenti la fabbricazione, la vendita, l'importazione, il traffico, la detenzione e l'uso di armi da guerra e tipo guerra, munizioni, esplosivi, eccetera. Si tratta di una serie di ipotesi di

reato in qualche modo sempre collegate con i fenomeni criminosi di cui si è detto e da cui trae alimento la malavita organizzata, essendo l'uso e il traffico di armi la necessaria premessa per queste imprese criminali. Tutto ciò riguarda le norme di diritto penale sostanziale.

Le norme di procedura penale sono quelle che meritano una maggiore attenzione perché con esse si apportano alcune modifiche di notevole rilievo.

All'articolo 1 della proposta di legge viene abolita la competenza della corte d'assise per i reati di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione. Tale norma è collegata al secondo articolo che, in deroga a quanto previsto dalla prima parte dell'articolo 502 del codice di procedura penale, prevede l'obbligo in ogni caso, per il procuratore della Repubblica, di procedere con il rito direttissimo (sempre che non siano necessarie speciali indagini) per i delitti di rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, e per i reati eventualmente concorrenti con quelli sopra indicati.

La *ratio legis* è evidente. Il testo attuale è frutto di una approfondita elaborazione, dopo che in un primo momento ci si era limitati a stabilire, per i reati suddetti, l'obbligatorietà del rito direttissimo. Tuttavia, per i reati di competenza della corte d'assise, si sa che il ricorso a tale rito ha un valore relativo, in quanto può essere utilizzato solo se la corte si trovi convocata in sessione o debba esserlo entro cinque giorni. È frequente il caso di sezioni della corte d'assise che si riuniscono una volta all'anno. In tal caso verrebbe meno l'efficacia del rito direttissimo. Si è ritenuto quindi più opportuno scorporare tali reati dalla competenza della corte d'assise per rendere più agevole — e di fatto più significativo e più incidente — il ricorso a questo istituto.

Pensiamo che la modifica sia rispondente ad una effettiva e seria esigenza di maggiore speditezza della giustizia che aumenta, come si è detto, il suo valore di freno ai comportamenti criminosi anche in proporzione alla più sollecita irrogazione della pena. Riteniamo inoltre che questo mutamento sia riconducibile a quello introdotto con il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, relativo alla estensione del rito direttissimo.

Ci viene fatto solo di porci un quesito del quale pensiamo debba tener conto il legisla-

tore delegato nella stesura del nuovo codice di procedura penale. Una volta che tali reati (e quelli con essi concorrenti) siano stati sottratti alla competenza della corte d'assise, quale funzione resta a quest'ultimo organo? Le sue competenze non verrebbero tanto ridotte da rendere necessario un ripensamento sulla sua funzione, dal momento che una rapina od un sequestro cui concorra un omicidio od un tentato omicidio non sarebbero più di competenza della corte d'assise, alla quale di fatto resterebbe affidata la conoscenza soltanto dell'omicidio e dei reati contro la personalità dello Stato? È un problema però che pongo per futura memoria, e non intacca la validità delle osservazioni che sono state fatte sull'utilità del provvedimento che stiamo prendendo.

L'altro punto importante della presente « novella » è quello contenuto nell'articolo 7. Con esso si prevede la possibilità, per la polizia giudiziaria, di procedere all'interrogatorio delle persone arrestate e di quelle fermate ai sensi dell'articolo 238 del codice di procedura penale. La normativa in esame prevede l'obbligatorietà delle garanzie costituzionali, ed in particolare l'obbligatorietà della presenza del difensore, puntualmente regolamentando i modi per rendere effettiva tale presenza, creando la figura del difensore di ufficio di turno.

A parte la considerazione di fondo sulla maggiore tempestività e rapidità consentita in tal modo per i primi interventi di giustizia, su tale norma, anche in sede di discussione al Senato, sono stati avanzati alcuni rilievi ed alcune considerazioni che così si possono riassumere. La norma rappresenterebbe in definitiva una maggiore garanzia per l'indiziato, offrendogli fin dal primo incontro con gli organi della giustizia la presenza di un difensore. Stabilendo una potestà di interrogatorio formale della polizia giudiziaria si riserverebbe tuttavia a quest'ultima un potere notevole, e forse non istituzionale, in contrasto con i principi informativi del futuro codice di procedura penale.

A noi sembra, in realtà, che vi siano fondate ragioni di ritenere che non potrebbe in alcun modo essere considerato incostituzionale e lesivo dei diritti dell'imputato il suo essere interrogato dalla polizia giudiziaria, una volta che la presenza del difensore e tutte le altre norme garantiste previste dalla Costituzione siano state osservate. E ci sembra che la formulazione di questo testo dia tutti i necessari affidamenti, fino a far ritenere fondata l'osservazione che è stata fatta, che cioè con

tale articolo meglio è tutelata la posizione dell'imputato per la presenza del difensore fin dal primo momento della vicenda giudiziaria. Né appare sostenibile la tesi dell'eccessivo potere affidato alla polizia giudiziaria, perché il pericolo di anomalie di comportamento è vanificato dal contesto delle garanzie di procedura previsto dalla norma.

Si potrebbe parlare a questo punto dell'eventuale non rispondenza di questa norma con quanto previsto dai punti 30 e 31 della legge di delega per la riforma del codice di procedura penale. Devo però far osservare innanzitutto che l'articolo 16 della proposta di legge in discussione prevede espressamente che le norme processuali recate dal provvedimento stesso valgono fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. In secondo luogo, dopo aver ben considerato i punti 30 e 31 della citata legge di delega per la riforma del codice di procedura penale, ho concluso che, per quanto non sia prevista la possibilità, da parte della polizia giudiziaria, di procedere ad interrogatori, tuttavia, nel quadro di quelle prime indagini che la polizia giudiziaria deve fare (tendenti a prendere notizia dei reati, ad impedire che essi vengano portati ad ultimazione, e così via), non mi sembra vi siano nella norma in questione patenti contraddizioni rispetto a quanto abbiamo stabilito con la legge di delega per la riforma del codice di procedura penale.

Il problema potrebbe essere visto nell'ambito dell'istruttoria di tipo accusatorio che abbiamo voluto introdurre con la riforma della procedura penale. Allora noi dicemmo che un'eventuale limitazione dei poteri della polizia giudiziaria andava intesa non come frutto di prevenzione verso la stessa o di una preconstituita e polemica volontà di limitazione dei suoi compiti, ma in relazione all'esigenza di snellire le procedure e di fatto eliminare troppe « istruttorie » nel quadro del processo accusatorio.

A questi problemi e a queste osservazioni, tuttavia, accenno solo per superarli, perché penso che in questo momento tali considerazioni debbano in definitiva ritenersi destituite di fondamento reale. Del resto la questione può essere agevolmente risolta, non solo ricordando che le misure processuali in oggetto valgono, come ho già detto, fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, ma anche sottolineando la ragione principale di tale innovazione, e cioè che anche qui si è voluto consentire una maggiore

tempestività e rapidità nell'attività degli organi della giustizia, in questo caso particolare della polizia giudiziaria, nella fase iniziale delle indagini, fase delicatissima e spesso decisiva per raccogliere elementi di prova, per assicurare i rei alla giustizia e spesso anche per prevenire la continuazione del reato o ulteriori reati.

A conclusione, ritengo pertanto che il complesso delle norme contenute nella presente proposta di legge meriti il nostro consenso. Come ho già detto, non ci si deve illudere che esse avranno da sole valore risolutivo nella lotta contro il crimine: tuttavia, conseguiranno risultati di notevole importanza, dando all'opinione pubblica turbata la tranquillizzante persuasione che il legislatore si fa carico dei bisogni più urgenti della comunità, per quanto attiene all'ordine e alla giustizia, e offrendo agli operatori del diritto, magistrati e polizia giudiziaria, strumenti più efficaci per combattere la criminalità organizzata, attraverso anche una loro maggiore responsabilizzazione.

Ancora una volta taluno potrebbe rammaricarsi che si sia dovuto procedere attraverso una « novella » e non in modo ordinato e sistematico, nell'ambito della riforma dei codici in corso di attuazione.

Tuttavia, a parte la rilevanza decisiva che va data alla considerazione dell'urgenza di questi provvedimenti, deve riaffermarsi il principio che nei casi di « norme stralcio » l'importante è che non si proceda mai al di fuori del quadro e delle linee di tendenza secondo le quali deve operare la riforma in atto.

Anche perché è da prevedere che sempre potrà aversi la necessità di adeguare le leggi ai bisogni nuovi ed emergenti della convivenza sociale, non essendo la norma scritta concepibile come un dato eterno ed immutabile.

L'importante è che la legge non venga meno al suo vero compito, che è quello di servire il cittadino nelle sue legittime esigenze, tutelandone i diritti, definendone i doveri e rispettandone la personalità, quale singolo e quale membro di una comunità.

Per tali considerazioni mi sembra di poter affermare che il provvedimento in discussione, pur concepito come eccezionale in una emergenza eccezionale della nostra vita comunitaria, ben contemperi le due esigenze che solo apparentemente possono sembrare contrapposte: e cioè far fronte in modo adeguato al mutamento qualitativo e all'aumento della

criminalità organizzata e mantenere intatta l'avanzata coscienza della necessità di salvaguardare in ogni momento i diritti del cittadino.

In definitiva il principio di contemperare la salvaguardia del bene comune e i diritti del singolo, l'esigenza dell'ordine con la garanzia della libertà, che ha presieduto e presiede alla importante opera di riforma che Parlamento e Governo stanno portando avanti nel campo della giustizia, ci sembra che sia stato perseguito anche in questo provvedimento. Esso si inserisce nel più vasto quadro di lotta ad ogni forma di criminalità, compresa quella politica, con la quale lo Stato democratico deve salvaguardare e riaffermare i valori supremi sui quali si fonda, che sono i valori delle libertà civili e politiche sanciti dalla nostra Costituzione.

Ed è per tutte queste ragioni che il provvedimento merita una rapida approvazione.

**PRESIDENTE.** Mi sia permesso far osservare al relatore, che ha già accennato ad alcune esigenze di coordinamento, che noi legislatori abbiamo il dovere di fare delle leggi che, oltre la certezza del significato, siano anche scritte con una certa coerenza.

La lettura di questo provvedimento, invece, mi ha lasciato molto sorpreso perché contiene molte contraddizioni formali. Faccio un esempio: con l'articolo 5 si sostituisce l'articolo 630 del codice penale; con l'articolo 6 si aggiunge invece un comma all'articolo 630 del codice penale.

Un altro esempio: l'articolo 7 prevede la sostituzione dell'articolo 225 del codice di procedura penale, « già sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, e successivamente dall'articolo 3 della legge 18 marzo 1971, n. 62 ». Formula inutilmente farraginosa, che richiama norme non più vigenti!

Quando, infine, si fanno delle modifiche, alcune volte si sostituisce un comma di un articolo, altre volte l'intero articolo. Credo che in questi casi si debba fare una scelta di metodo: se si crede utile, anche quando si sostituisce una sola parola, dire: « È sostituito l'articolo », bisogna sempre osservare questo criterio; se si crede invece più opportuno, quando si sostituisce un solo comma, dire: « È sostituito il comma », si dovrebbe sempre adoperare questo metodo. Nel provvedimento in discussione, invece, qualche volta si è adottato il primo criterio, e qualche volta il secondo.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1974

Mi sembra quindi opportuno, nell'ipotesi che questa proposta di legge si ritenga suscettibile di un riesame, raccomandare al relatore e ai commissari di fare attenzione anche a questi aspetti formali.

Premesse queste osservazioni, dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

di NARDO. Vorrei rilevare che indubbiamente ci troviamo di fronte, anche se non è espressamente detto, ad un provvedimento eccezionale.

Il relatore ha parlato di opinione pubblica turbata e di situazioni piuttosto gravi. Tutti noi legislatori in questo momento sentiamo l'esigenza di norme che servano ad arginare questa situazione di criminalità che turba la nostra coscienza e la vita del nostro popolo. È pacifico che se non vi fosse tale situazione di emergenza, l'esame di così importanti modifiche al codice penale e di procedura penale non potrebbe essere sottratto all'Assemblea. Penso che nella situazione in cui ci troviamo, quali che siano i molti errori e difetti di questo provvedimento, esso o debba essere approvato a « pacchetto », appunto per questa situazione particolare, per cercare di arginare la criminalità e venire incontro al giusto turbamento dell'opinione pubblica che non ha avuto soddisfazione, oppure debba essere modificato, non solo in certi aspetti formali, come è stato giustamente rilevato dal presidente, ma anche in molti altri aspetti sostanziali, ad esempio per quanto riguarda le pene pecuniarie.

Si dice espressamente che si tratta di un provvedimento temporaneo; infatti una disposizione transitoria ne fissa la scadenza all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. La sua temporaneità dimostra appunto che si tratta di norme eccezionali. E allora, l'introduzione di modifiche al testo approvato dal Senato potrebbe comportare dei ritardi tali da compromettere i risultati che esso si prefigge; il che induce ad approvarlo così com'è, appagando l'opinione pubblica e cercando di porre un argine a questa dilagante criminalità.

Per queste ragioni il gruppo del MSI-destra nazionale è disponibile per l'approvazione di questo provvedimento senza modificazioni.

COCCIA. A nome del gruppo comunista chiedo che il seguito della discussione sia rinviato ad altra seduta. La relazione svolta dall'onorevole Sabbatini ha offerto elementi

che esigono una sospensione della seduta per consentire una attenta valutazione ai fini di una trattazione rapida e concreta della questione. Non si tratta quindi di un rinvio dilatorio.

LOSPINOSO SEVERINI. Penso che sia opportuno il rinvio che viene chiesto dall'onorevole Coccia, anche perché credo che, sia a titolo personale sia di partecipazione dei gruppi, si debba fare una valutazione seria ed obiettiva del provvedimento.

MANCO. Penso che l'aver posto all'ordine del giorno di questa seduta il provvedimento in questione abbia un certo significato. Non credo che né il Governo, né il Presidente della Camera, né la Commissione avrebbero assunto questa decisione se non si trattasse di norme che si inseriscono in un contesto particolare; quindi la richiesta di rinvio non sembra molto coerente con le decisioni prese dalla maggioranza e dal Governo.

Anche se mi rendo conto del desiderio di approfondire l'argomento, non sono d'accordo e non mi sembra necessario il rinvio della discussione.

FELISETTI. Il gruppo comunista è d'accordo nell'accogliere la proposta di rinvio della discussione al solo scopo di poter approfondire meglio l'esame della proposta di legge.

SABBATINI, *Relatore*. Mi rimetto al parere della Commissione.

ZAGARI, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche io mi rimetto al parere della Commissione. Insisto comunque sulla necessità di approvare il più rapidamente possibile il provvedimento in discussione.

PRESIDENTE. Credo che le varie esigenze prospettate possano essere tutte soddisfatte rinviando all'indomani il seguito del dibattito.

LOSPINOSO SEVERINI. Certamente.

COCCIA. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può restare stabilito che il seguito della discussione è rinviato alla seduta di domani.

(Così rimane stabilito).

**Discussione della proposta di legge senatori Spagnolli ed altri; Dalvit ed altri; e Dalvit ed altri: Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo (Testo unificato, approvato dal Senato) (2470).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Spagnolli, Salerno, Della Porta, Leggieri, Dalvit, Segnana; Dalvit, Spagnolli, Brugger, Sema, Lepre, Bacicchi, Toros, Berlanda, Burtulo, Zanon, Segnana, Coppola, Rosati, Pelizzo, Ferrari; e Dalvit, Burtulo, Berlanda, Segnana, Spagnolli: « Modifiche, integrazioni e norme di coordinamento al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, contenente disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province, nonché al nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al decreto medesimo », già approvata, in un testo unificato, dal Senato della Repubblica nella seduta del 30 ottobre 1973.

L'onorevole Pietro Micheli ha facoltà di svolgere la relazione.

MICHELI PIETRO, *Relatore*. La proposta di legge in discussione, già approvata dal Senato, è la risultante di più progetti di legge tendenti al medesimo fine: completamento, perfezionamento ed aggiornamento dell'istituto della pubblicità immobiliare con il « sistema tavolare » nell'ambito dell'ordinamento giuridico del nostro Stato.

Come è noto, il « sistema tavolare » è una particolare disciplina giuridica della costituzione, della modificazione e del trasferimento dei diritti reali su beni immobili, vigente nei territori italiani annessi dopo la prima guerra mondiale (la regione Trentino-Alto Adige, il territorio di Cortina d'Ampezzo, parte del Friuli, la Venezia Giulia).

Il sistema ci proviene dalle legislazioni di tipo germanico ed è basato sul principio della pubblicità immobiliare a base reale. Secondo i principi germanistici, la pubblicità è momento essenziale nella costituzione o trasferimento di diritti reali su beni immobili, anche tra le stesse parti. Il contratto stipulato consensualmente produce il trasferimento del diritto soltanto dopo che l'acquirente,

o chi per esso, abbia richiesto ed ottenuto la iscrizione del diritto stesso nel libro fondiario, secondo il principio della pubblicità cosiddetta costitutiva.

A differenza della pubblicità del sistema francese (che è quella che sostanzialmente è disciplinata dal nostro codice ed è vigente in quasi tutto il territorio nazionale), pertanto, la pubblicità immobiliare nel sistema alla nostra attenzione è un elemento essenziale nei negozi traslativi o costitutivi di diritti reali. Il libro fondiario è tenuto sotto il controllo di un magistrato e l'iscrizione di un diritto reale si verifica solo a seguito di una pronuncia sulla legittimità della domanda inoltrata dalle parti e sulla idoneità della documentazione probatoria allegata.

Ne consegue il principio della « pubblica fede » del libro fondiario, che manca nel sistema di trascrizione di tipo francese, ove la validità dei diritti indicati nei registri è svincolata dalla loro funzione: se un diritto è iscritto a nome di una persona nel libro fondiario, si presume che esso le compete, e se viene annotata una cancellazione si presume che il diritto sia venuto meno. La presunzione vale sino a prova contraria (presunzione semplice); l'onere della prova compete alla parte che fa valere diritti in contrasto con le risultanze dei libri fondiari. Ma nei confronti di terzi tale presunzione è assoluta, secondo il principio di tutela della pubblica fede. L'iscrizione nei libri non è però estranea al negozio causale e, pertanto, se il rapporto sottostante è viziato, l'iscrizione stessa può venire cancellata con provvedimento del giudice.

La ripartizione della proprietà avviene secondo il sistema particellare catastale che è alla base del funzionamento del registro fondiario: a ciascuna particella catastale (o gruppo di particelle costituente unico complesso immobiliare) corrisponde nel registro un foglio, sul quale è specificato lo *status* giuridico dell'immobile, con l'indicazione del proprietario e degli eventuali gravami (servitù, ipoteche, ecc.). Il foglio è diviso in tre sezioni: la prima indica il proprietario del bene ed il riferimento al titolo di acquisto, nonché i successivi passaggi di proprietà (si ricava così dal medesimo foglio la storia della proprietà del bene); la seconda registra servitù e pesi con i dati dei relativi atti costitutivi ed estintivi; la terza è riservata all'iscrizione dei diritti reali di garanzia, con i dati dei relativi atti costitutivi ed estintivi.

L'annotazione e la cancellazione delle varie formalità, nonché le formalità successi-

ve, sono eseguite in modo che risulti sempre leggibile la sequenza delle vicende giuridiche interessanti l'immobile.

Ogni iscrizione nel libro fondiario avviene su ricorso, al quale deve essere allegata la documentazione probatoria ed in particolare, per gli atti tra vivi, il consenso all'iscrizione del trasferimento nel registro fondiario, quasi sempre risultante dal contratto stesso di trasferimento del diritto. Il giudice tavolo, destinatario del ricorso, si pronuncia sull'iscrizione dopo la verifica della sussistenza di tutti i requisiti per l'iscrizione, e cioè: *a*) la legittimazione del dante causa in base alle risultanze del libro fondiario (secondo il principio della continuità); *b*) la capacità delle parti; *c*) la corrispondenza del ricorso ai documenti allegati (contratto per atto pubblico o autenticato) e la regolarità formale degli stessi.

L'iscrizione produce l'acquisto del diritto reale in capo al nuovo titolare iscritto, a cui favore operano le presunzioni derivanti dal principio di legalità, con assicurazione della sua priorità rispetto alle iscrizioni ulteriori.

All'atto dell'unificazione legislativa dei territori annessi (regio decreto 4 novembre 1928, n. 2325) fu ritenuto opportuno mantenere in vigore tale « sistema tavolo » in quanto profondamente radicato nella coscienza giuridica e nell'economia locale. Con il successivo regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, furono dettate disposizioni generali sulla pubblicità dei diritti immobiliari nei territori delle nuove province (titolo I), sul rilascio del certificato di eredità e di legato (titolo II) e fu approvato un nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, modificando ed adeguando la legge austriaca che fino ad allora aveva regolato la materia. Tali disposizioni miravano ad un primo coordinamento del « sistema tavolo » con l'ordinamento giuridico italiano e in particolare con le norme del codice civile di procedure civile.

All'entrata in vigore nel 1942 dei nuovi codici venne statuito nell'articolo 230 delle disposizioni transitorie del codice civile quanto segue: « Salvo quanto è disposto dai successivi articoli 231 e 232, le norme del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e della legge sui libri fondiari nel testo allegato al decreto medesimo, fino a che non sarà provveduto al loro coordinamento con le disposizioni del codice, continuano ad avere vigore nei territori delle nuove province, e in luogo delle disposizioni del codice del 1865 si intendono richiamate le corrispondenti disposizioni del nuovo codice ». A tutt'oggi il preannunciato

coordinamento non è avvenuto: di qui le gravi difficoltà riflettentisi sulla certezza dei diritti in materia tanto delicata e la conseguente necessità di porvi riparo sollecitamente con appropriate modifiche legislative.

Si riscontrano infatti in primo luogo difficoltà nella ricerca della corrispondenza tra le disposizioni abrogate, citate nella legislazione tavolo, e quelle subentrate e vigenti. Il tutto aggravato dal fatto che il richiamo ai singoli articoli non coincide talvolta con l'oggetto trattato. In particolare, la procedura tavolo è talvolta inadeguata al sistema processuale vigente, che ha subito una evoluzione notevole. Non va neppure sottaciuta la circostanza che talune norme poste dal legislatore nel 1929 non hanno retto all'impatto con la realtà, come la dottrina e l'esperienza pratica hanno ampiamente dimostrato.

A tutte le norme della proposta di legge presiede il principio fondamentale di uscire il meno possibile dall'ordinamento giuridico nazionale e di adeguare di conseguenza le vecchie regole al sistema processuale attualmente in vigore, oltre che al dettato della Carta costituzionale, compatibilmente con la struttura del procedimento tavolo.

La proposta di legge in discussione si struttura in due titoli: il primo concerne modifiche al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, ed il secondo reca modifiche al testo della legge generale sui libri fondiari.

Innanzitutto è da rilevare l'avvenuta sostituzione, sia nel regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sia nell'allegata nuova legge tavolo, dei riferimenti agli articoli del codice del 1865 e di quelli ai codici di procedura civile e di procedura penale abrogati, con quelli corrispondenti al codice civile del 1942 ed ai nuovi codici di procedura civile e di procedura penale.

Oltre alla sostituzione degli articoli dei codici abrogati con quelli dei codici vigenti, vengono introdotte alcune modifiche ed integrazioni, suggerite dalla pratica e dalla necessità di coordinare le norme del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e dell'allegato testo della legge generale sui libri fondiari con le disposizioni dei codici vigenti, per aderire il più possibile allo spirito del nostro ordinamento giuridico, come del resto previsto dall'articolo 230 delle disposizioni transitorie del nuovo codice civile.

In particolare, la proposta di legge ricerca un coordinamento con le disposizioni di carattere generale in vigore nella Repubblica e aggiorna le disposizioni sul rilascio del certificato di eredità; nel nuovo testo della leg-



VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1974

ge generale sui libri fondiari vengono ristrutturare le disposizioni riguardanti la tutela dei diritti e le annotazioni relative alle norme contenute nel libro VI del codice civile, nonché quelle riguardanti le procure e la rappresentanza. Analogamente, sono state aggiornate le norme tecniche riguardanti le case divise in porzioni materiali e quelle riferibili alla legge notarile.

Le disposizioni riguardanti il rigetto di una istanza tavolare e la relativa impugnazione risultano integrate; analogamente, il regio decreto 20 giugno 1929, n. 1032, successivo alla legge tavolare e riferito a norme tributarie, è stato assorbito nell'articolo 91 della legge tavolare stessa.

Una innovazione specifica è il ripristino dell'annotazione dell'ordine di grado, già nella ex legge austriaca ed attualmente nelle legislazioni che conservano il libro fondiario. È una essenziale integrazione del « sistema tavolare » della quale si è rilevata la mancanza in questi anni. La proposta di legge considera il ripristino dell'istituto, limitatamente al credito immobiliare ed alle alienazioni, e con la riduzione, per le ipoteche, del termine della validità dell'annotazione da un anno a cinquanta giorni, così come per le alienazioni. Con ciò si viene incontro ad un generale desiderio più volte manifestato nell'ambiente degli operatori tavolari. Il decreto sull'annotazione dell'ordine di grado non crea di per sé alcun diritto intavolabile, ma dà soltanto a colui che lo detiene e che ha acquisito, con separata scrittura regolarmente registrata, il diritto in esso contemplato, la possibilità di conseguire l'intavolazione del diritto in base allo stato tavolare al tempo dell'accordata annotazione.

Infine, è prevista una norma che riguarda la gestione dell'ufficio tavolare di Cortina d'Ampezzo che si trova in una situazione particolare dopo il passaggio degli altri uffici del libro fondiario alla regione Trentino-Alto Adige.

È dunque nell'interesse della pubblicità e della certezza dei diritti immobiliari nei territori in cui vige il sistema tavolare e in ottemperanza e attuazione di un preciso disposto del codice civile del 1942 che vengono suggerite le norme contenute nella proposta di legge, in quanto necessarie ad assicurare una normativa tavolare aggiornata e più aderente ad alcuni principi fondamentali del nostro attuale ordinamento giuridico.

Affido quindi il presente testo alla benevola attenzione della Commissione giustizia della Camera, dopo il favorevole voto espres-

so all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento ed in considerazione del fatto che le disposizioni in discussione rappresentano, in sintesi, da un lato un adeguamento della legislazione in materia, che avrebbe dovuto essere effettuato già da almeno trent'anni, e dall'altro lato il ripristino nel sistema dell'istituto della prenotazione, conosciuto dal diritto germanico, ma non accolto dal legislatore italiano nel 1929, istituto che consente, ripeto, di anticipare la fissazione di un diritto nell'attesa dell'espletamento di alcune formalità spesso lunghe, a precisa garanzia della parte contraente. Infine, ricordo agli onorevoli colleghi l'attesa per una sollecita approvazione che proviene dalle zone interessate e condivisa da tutte le parti politiche già nel voto espresso sul testo del Senato della Repubblica.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**COCCIA.** Il gruppo comunista si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

**FELISETTI.** Anche il gruppo socialista è favorevole al provvedimento.

**PRESIDENTE.** Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia.** Sono favorevole all'approvazione degli articoli così come risultano dal testo unificato approvato dal Senato.

**PRESIDENTE.** Passiamo agli articoli. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## TITOLO PRIMO

### MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499

#### ART. 1.

L'articolo 4 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Fermo il disposto dell'articolo 1350, n. 11), del codice civile, non può essere iscritto alcun diritto sui beni assegnati ad un condividente se la divisione non sia stata iscritta nel libro fondiario ».

(È approvato).

## ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 5 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Chi pretende di avere acquistato la proprietà o un altro diritto reale su beni immobili per usucapione o per altro modo di acquisto originario, può ottenerne l'iscrizione nel libro fondiario sulla base di una sentenza passata in giudicato che gli riconosca il diritto stesso ».

(È approvato).

## ART. 3.

L'articolo 7 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'opponibilità ai terzi delle cause di invalidità o inefficacia di una intavolazione, sulla quale siano stati conseguiti ulteriori diritti tavolari, è regolata dagli articoli 61 e seguenti della legge generale sui libri fondiari.

Non sono perciò applicabili, in quanto si riferiscano a tali diritti, le disposizioni del codice civile incompatibili con dette norme, e in particolare gli articoli 534, 561, 563, 1445 e 2652, salvo quanto è disposto dall'articolo 20 della legge generale sui libri fondiari circa l'annotazione delle domande di impugnativa ».

(È approvato).

## ART. 4.

L'articolo 8 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Quando, a tenore della legge generale sui libri fondiari, la sentenza che accoglie una domanda di impugnativa non produce effetti in danno dei terzi acquirenti, la responsabilità del dante causa per la mancata restituzione dell'immobile è regolata dalle norme del codice civile.

Si applicano altresì le norme del codice civile relative alla restituzione dei frutti e al rimborso delle spese e dei miglioramenti ».

(È approvato).

## ART. 5.

L'articolo 9 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Gli oneri e i diritti reali che diminuiscono il libero godimento della cosa venduta,

se risultano iscritti nel libro fondiario, si considerano come dichiarati nel contratto.

In questo caso resta salva la responsabilità del venditore che abbia dichiarato specificamente che la cosa è libera da oneri o da diritti altrui ».

(È approvato).

## ART. 6.

L'articolo 10 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'effetto dell'iscrizione dell'ipoteca cessa, se non è rinnovata ai termini degli articoli 2847 e seguenti del codice civile ».

(È approvato).

## ART. 7.

L'articolo 11 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Coloro che, in virtù delle disposizioni del codice civile, della legge sulle tasse ipotecarie e di ogni altra legge, sono obbligati a curare le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari, hanno l'obbligo di curare, in quanto lo stato tavolare lo consenta, le corrispondenti iscrizioni nel libro fondiario in quanto ammesse dal presente decreto, e sono tenuti al risarcimento del danno in caso di ritardo ingiustificato.

Sono inoltre obbligati, con la responsabilità indicata nel comma precedente:

a) il curatore dell'eredità giacente e il curatore nominato ai sensi dell'articolo 508 del codice civile a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili ereditari, il provvedimento con il quale sono stati nominati. Tale obbligo spetta anche agli amministratori indicati nell'articolo 644 del codice civile;

b) il tutore di un interdetto, il curatore di un inabilitato e il tutore o curatore provvisorio nominato alle persone di cui è chiesta l'interdizione o l'inabilitazione o di cui viene ordinato il ricovero definitivo previsto dall'articolo 420 del codice civile, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone sopra indicate, le sentenze di interdizione e di inabilitazione e il provvedimento di nomina del tutore o curatore provvisorio;

c) il curatore del fallimento, il commissario di un concordato preventivo o di una amministrazione controllata, il commissario liquidatore di una liquidazione coatta amministrativa, il liquidatore o i liquidatori nomi-

nati ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, quando nel patrimonio del debitore siano compresi beni immobili situati nei territori di cui all'articolo 1, a far annotare, senza ritardo, nel libro fondiario dove sono iscritti i beni, la sentenza dichiarativa di fallimento o il provvedimento che dispone la liquidazione coatta amministrativa, il decreto di ammissione a concordato preventivo o ad amministrazione controllata e la sentenza che omologa il concordato preventivo ai sensi dell'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) gli amministratori e i liquidatori obbligati a chiedere l'iscrizione prescritta agli articoli 33 e 34 del codice civile, l'amministratore provvisorio nominato ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile, a chiedere l'annotazione nel libro fondiario dove sono iscritti gli immobili delle persone giuridiche di cui hanno l'amministrazione o la liquidazione;

e) il commissario governativo a società cooperative nominato ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile e il liquidatore sostituto nominato ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile, a far annotare nel libro fondiario dove sono iscritti immobili della cooperativa, il provvedimento che li ha nominati;

f) l'amministratore giudiziario di un immobile situato nei territori di cui all'articolo 1 che sia nominato ai sensi dell'articolo 592 del codice di procedura civile, a far annotare il decreto del giudice della esecuzione che lo ha nominato;

g) il rappresentante degli obbligazionisti nominato ai sensi dell'articolo 2417 del codice civile a far annotare sui libri fondiari i provvedimenti di nomina quando le obbligazioni siano garantite da ipoteca iscritta su beni situati nei territori di cui all'articolo 1.

Nei territori di cui all'articolo 1 non si applicano le disposizioni dell'articolo 484 del codice civile per quanto concerne l'obbligo della trascrizione della dichiarazione di accettazione col beneficio d'inventario ».

(È approvato).

#### ART. 8.

L'articolo 12 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le norme del codice civile e delle altre leggi, che sono incompatibili con le norme del presente decreto, non sono applicabili nei territori indicati all'articolo 1. In particolare, non sono applicabili le disposizioni degli

articoli 1159, 1376 del codice civile ed ogni altra che preveda o presupponga l'acquisto per semplice consenso della proprietà o di altri diritti reali su beni immobili, ferme però le disposizioni dell'articolo 1465 del codice civile. Sono pure inapplicabili i capi I e II del titolo I del libro VI, salvo quanto è disposto dall'articolo 11 del presente decreto e dall'articolo 20, lettera g), della legge generale sui libri fondiari, nonché gli articoli 2834, 2846, da 2850 a 2854, 2882, da 2884 a 2886 e 2888 del codice civile. L'articolo 2839 dello stesso codice si applica nella parte concernente le obbligazioni risultanti da un titolo all'ordine o al portatore.

Tutti i richiami di leggi o decreti a trascrizioni, iscrizioni o annotazioni nei registri immobiliari si intendono riferiti alle corrispondenti intavolazioni, prenotazioni o annotazioni previste dalla legge generale sui libri fondiari mantenuta in vigore con l'articolo 1 del presente decreto, in quanto non vi osti la diversa natura delle iscrizioni ».

(È approvato).

#### ART. 9.

Il primo e l'ultimo comma dell'articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Chiunque vanti diritti ereditari può, mediante ricorso con sottoscrizione autenticata, chiedere al pretore del luogo in cui si è aperta la successione un certificato dal quale risultino la sua qualità di erede e la quota ereditaria, ovvero i beni che la compongono, in caso di assegnazione concreta fatta dal testatore.

Sono applicabili alle richieste dei certificati di eredità e di legato le disposizioni dell'articolo 49, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 ».

(È approvato).

#### ART. 10.

Dopo l'articolo 13 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 13-bis:

« Se il chiamato ha accettato l'eredità, il certificato di cui all'articolo precedente può essere chiesto anche dai terzi che vi abbiano interesse ».

(È approvato).

## ART. 11.

L'articolo 14 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se la domanda è proposta in base a un titolo testamentario, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento.

Il richiedente deve fornire tutte le indicazioni necessarie per dimostrare il buon fondamento del suo diritto. Deve inoltre indicare, ove possibile, le persone che sarebbero chiamate a succedere per legge in difetto di testamento valido e, in ogni caso, quelle che abbiano diritto ad una quota di riserva.

Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere ».

(È approvato).

## ART. 12.

Il primo e il terzo comma dell'articolo 15 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« Se il certificato è chiesto in base a un titolo di successione legittima, il richiedente deve allegare al ricorso il certificato di morte della persona della cui successione si tratta e dimostrare il rapporto col defunto, che costituisce il fondamento del suo diritto.

Il richiedente deve dichiarare se sia o no pendente una lite sul diritto a succedere ».

(È approvato).

## ART. 13.

L'articolo 16 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il pretore assume d'ufficio le prove che ritiene opportune; può indicare le lacune che ravvisa nel ricorso e nei mezzi di prova proposti e sentire il richiedente, anche sotto il vincolo del giuramento. Se risulti la pendenza di una lite sul diritto a succedere, o comunque siano note persone aventi interessi opposti, ne ordina la comparizione per essere sentite in contraddittorio col richiedente.

Il pretore può disporre, a cura e spese del richiedente e nei modi ritenuti più idonei, la pubblicazione di un avviso anche sui giornali esteri con invito agli interessati a presentare alla cancelleria le loro opposizioni entro un termine determinato secondo le circostanze.

Il richiedente, se giuri il falso, è punito a termini dell'articolo 371 del codice penale ».

(È approvato).

## ART. 14.

All'articolo 17 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente terzo comma:

« I documenti allegati al ricorso non sono restituiti, salva, per quelli prodotti in originale, la facoltà di sostituirli con copia autentica ».

(È approvato).

## ART. 15.

L'articolo 18 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se vi sono più eredi, essi possono chiedere congiuntamente un certificato comune, nel quale saranno indicate le quote di ognuno.

Se il certificato è stato chiesto da un coerede, gli altri, prima della pronuncia del decreto, possono domandarne l'estensione anche ai propri diritti ».

(È approvato).

## ART. 16.

L'articolo 20 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se risulta successivamente l'inesistenza totale o parziale del diritto a succedere, il pretore dispone con decreto, su ricorso degli interessati o d'ufficio, la revoca del certificato rilasciato.

La revoca del certificato è comunicata agli interessati e annotata d'ufficio nel libro fondiario ».

(È approvato).

## ART. 17.

L'articolo 21 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il certificato fa presumere ad ogni effetto la qualità di erede.

Non può essere considerato erede o legatario apparente ai sensi e per gli effetti degli articoli 534 e 2652, n. 7, del codice civile, in quanto applicabili, o possessore in buona fede, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 535 dello stesso codice, chi non sia in possesso del certificato rilasciato secondo le norme del presente decreto ».

(È approvato).

## ART. 18.

Il secondo comma dell'articolo 22 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« A tale effetto egli deve allegare al ricorso il certificato di morte del testatore e una copia autentica del testamento in virtù del quale egli vanta il suo diritto ».

(È approvato).

## ART. 19.

Il primo comma dell'articolo 23 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il procedimento dinanzi al pretore è regolato dalle disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio, previsti dal codice di procedura civile, in quanto applicabili ».

(È approvato).

## TITOLO SECONDO

## MODIFICAZIONI RIGUARDANTI IL NUOVO TESTO DELLA LEGGE GENERALE SUI LIBRI FONDIARI, ALLEGATO AL REGIO DECRETO 28 MARZO 1929, N. 499

## ART. 20.

Il terzo comma dell'articolo 7 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Ciascuno può parimenti chiederne copie ed estratti autentici. Nelle copie e negli estratti non deve essere fatta menzione delle iscrizioni non rinnovate a termini dell'articolo 2847 del codice civile ».

(È approvato).

## ART. 21.

L'articolo 9 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Nel libro fondiario possono essere intavolati o prenotati, in quanto si riferiscono a beni immobili, solamente il diritto di proprietà, le servitù, il diritto di usufrutto, salvo quello previsto al successivo articolo 20, lettera a), i diritti di uso, di abitazione, di

enfiteusi, di superficie, di ipoteca, i privilegi, per i quali leggi speciali richiedano l'iscrizione nei registri immobiliari, e gli oneri reali ».

(È approvato).

## ART. 22.

Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 10 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti dai seguenti:

« È però ammessa l'iscrizione del diritto di proprietà di piani, alloggi, locali, aree o dipendenze immobiliari di un edificio, atti a separata utilizzazione, per i quali dovranno essere aperti separati fogli di proprietà e degli aggravii.

Nel foglio di consistenza del corpo tavolare si descriveranno le singole parti dell'edificio con richiamo alla planimetria allo stesso allegata ed i diritti e gli aggravii derivanti dai rapporti di promiscuità delle singole parti dell'edificio ».

(È approvato).

## ART. 23.

All'articolo 12 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente comma:

« Per le servitù che non gravano l'intera particella, dovrà essere allegata all'atto una planimetria in scala di mappa o maggiore, dalla quale risulti chiaramente l'estensione dell'esercizio del diritto ».

(È approvato).

## ART. 24.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 15 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti dai seguenti:

« In tal caso il creditore può chiedere di essere soddisfatto dell'intero suo credito sul ricavato di ogni singolo bene ipotecato e si applicano le disposizioni degli articoli 2856 e 2899 del codice civile, salvo quanto appresso disposto.

La surrogazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile è intavolata a domanda delle parti ed a seguito della produzione del progetto di distribuzione approvato o comunque divenuto definitivo ai sensi dell'arti-

colo 598 del codice di procedura civile. Se dallo stesso non risulta la somma per la quale il creditore è rimasto perdente, la somma è indicata dal richiedente nella domanda, salva la facoltà di esperire la procedura di riduzione ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo che precede ».

(È approvato).

#### ART. 25.

L'articolo 16 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Gli interessi prodotti da un credito garantito con privilegio o ipoteca e le spese previste dagli articoli 2749 e 2855 del codice civile hanno lo stesso grado del capitale entro i limiti previsti dagli articoli medesimi ».

(È approvato).

#### ART. 26.

L'articolo 19 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Formano oggetto di annotazione:

1) i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni;

2) gli atti e le sentenze da cui risulti liberazione o cessione di pigioni o di fitti non ancora scaduti, per un termine maggiore di tre anni;

3) i contratti di società e di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari, quando la durata della società o dell'associazione eccede i nove anni o è indeterminata;

4) gli atti di costituzione dei consorzi che hanno l'effetto indicato dal numero precedente;

5) i contratti di anticresi;

6) il patto di riscatto nella compravendita di beni immobili;

7) le sentenze che operano la costituzione, la modificazione o l'estinzione di uno dei diritti menzionati nei numeri precedenti.

Gli atti enunciati nel comma precedente non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto per il quale la corrispondente iscrizione nel libro fon-

dario è stata chiesta anteriormente alla domanda di annotazione degli atti medesimi.

Formano oggetto di annotazione anche:

a) la costituzione del vincolo dotale, la costituzione della comunione fra coniugi e quella del patrimonio familiare, agli effetti dell'articolo 2647 del codice civile;

b) la cessione dei beni ai creditori, agli effetti dell'articolo 2649 del codice stesso.

La mancanza dell'annotazione non può essere opposta dalle persone che avevano l'obbligo di farla eseguire o dai loro eredi ».

(È approvato).

#### ART. 27.

Le lettere a), c), f), g) e h) dell'articolo 20 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:

« a) i fatti giuridici relativi allo stato ed alla capacità delle persone o quelli da cui derivano limitazioni alla facoltà di disporre del patrimonio, come la minore età, con l'indicazione, quando occorra, dell'usufrutto legale spettante all'esercente la patria potestà ai sensi dell'articolo 324 del codice civile, l'interdizione, l'inabilitazione, l'emancipazione, la dichiarazione di fallimento, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o all'amministrazione controllata, la liquidazione coatta amministrativa, la giacenza di eredità, la revoca del certificato di eredità o di legato, la revoca della procura, con l'effetto che i terzi non possono opporre l'ignoranza di tali circostanze;

c) l'atto di pignoramento immobiliare, il sequestro giudiziario o conservativo e gli altri sequestri previsti dalle leggi civili o penali, l'immissione nel possesso ai sensi delle leggi sul credito fondiario, l'avviso di vendita di cui all'articolo 233 del testo unico sulle imposte dirette, approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, per gli effetti previsti dalle leggi civili e di procedura civile;

f) le domande di cui agli articoli da 61 a 68 della presente legge agli effetti indicati negli stessi articoli, comprese fra queste, in quanto si riferiscano a diritti tavolari, le domande previste dal numero 9 dell'articolo 2652 del codice civile;

g) le domande e gli atti indicati dagli articoli 2652 e 2653 del codice civile agli effetti disposti dagli articoli medesimi, in quanto non siano incompatibili con gli ef-

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1974

fetti stabiliti dalla presente legge o dal decreto introduttivo;

h) ogni altro atto o fatto, riferentesi a beni immobili, per il quale le leggi estese, quelle anteriori mantenute in vigore o quelle successive richiedano o ammettano la pubblicità, a meno che questa debba eseguirsi nelle forme dell'articolo 9 della presente legge ».

(È approvato).

## ART. 28.

All'articolo 21 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è aggiunto il seguente comma:

« In caso di morte del titolare di un diritto tavolare, le domande giudiziali, di cui sia ammessa l'annotazione, possono essere annotate anche prima dell'iscrizione del diritto al nome del successore ».

(È approvato).

## ART. 29.

Il terzo comma dell'articolo 26 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« La rinnovazione delle ipoteche è ordinata su semplice domanda, purché questa venga prodotta entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile ».

(È approvato).

## ART. 30.

L'articolo 27 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« I documenti in base ai quali si chiede un'iscrizione devono essere esenti da vizi visibili che ne diminuiscano l'attendibilità. Le persone devono essere identificate in modo tale da non poter essere scambiate con altre. Nel documento devono pure indicarsi il luogo, il giorno, il mese e l'anno in cui fu formato ».

(È approvato).

## ART. 31.

Il secondo comma dell'articolo 30 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari,

allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« A tal uopo è necessario il consenso del titolare del diritto postergato. Se il diritto postergato è gravato dal diritto di un terzo, è necessario anche il suo consenso. La estensione ed il grado degli altri diritti tavolari restano invariati ».

(È approvato).

## ART. 32.

Il secondo comma dell'articolo 31 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

(È approvato).

## ART. 33.

Il secondo comma dell'articolo 32 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Gli atti posti in essere fuori del territorio della Repubblica devono essere legalizzati dall'autorità diplomatica o consolare, salve le eccezioni stabilite dalla legge e dai trattati internazionali ».

(È approvato).

## ART. 34.

L'articolo 33 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« In particolare le intavolazioni possono eseguirsi in forza:

a) di provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, di provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e di verbali di estrazione a sorte delle quote;

b) di certificati di eredità o di legato rilasciati dalla competente autorità;

c) di sentenze ed altri provvedimenti passati in giudicato che dispongano un'intavolazione o dichiarino l'esistenza di un diritto soggetto ad intavolazione;

d) dei decreti di trasferimento pronunciati dal giudice dell'esecuzione e dei provvedimenti definitivi dell'autorità amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprietà di un immobile o di un

diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione;

e) delle sentenze e dei provvedimenti previsti dall'articolo 1032 del codice civile, delle sentenze pronunziate a norma dell'articolo 2932 dello stesso codice, quando hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale.

L'ipoteca legale dello Stato sopra i beni dei condannati per tutti gli effetti di cui agli articoli 2817, n. 4, del codice civile e 616 del codice di procedura penale può intavolarsi in forza della sentenza di condanna divenuta irrevocabile o del decreto di condanna divenuto esecutivo.

L'ipoteca giudiziale, di cui agli articoli da 2818 a 2820 del codice civile, può intavolarsi in forza delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti definitivi che la consentono ».

(È approvato).

#### ART. 35.

L'articolo 34 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« I diritti tavolari limitati alla durata della vita di una persona possono essere cancellati in forza del certificato di morte dell'avente diritto oppure in forza della dichiarazione di morte presunta del medesimo ».

(È approvato).

#### ART. 36.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 38 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti dai seguenti:

« Le sentenze indicate nel primo comma, lettere c) ed e), e nell'ultimo comma dell'articolo 33, non passate in giudicato, e i provvedimenti non definitivi previsti dalla lettera a) dello stesso primo comma nonché dall'articolo 655 del codice di procedura civile danno luogo solo a prenotazione.

L'ipoteca legale dello Stato, di cui al secondo comma dell'articolo 33, può prenotarsi anche prima della condanna, in conformità dell'articolo 616 del codice di procedura penale ».

(È approvato).

#### ART. 37.

L'articolo 39 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se il debitore ipotecario ha eseguito la offerta reale ed il deposito dell'intera somma dovuta, può essere ordinata la prenotazione della cancellazione dell'ipoteca sulla base del processo verbale di offerta reale e di quello di deposito previsto dall'articolo 1212, n. 3), del codice civile ».

(È approvato).

#### ART. 38.

Le lettere b) e c) dell'articolo 41 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituite dalle seguenti:

« b) nei casi di cui al primo comma dell'articolo 38, da un atto provante che la sentenza è passata in giudicato o che i provvedimenti sono divenuti definitivamente esecutivi;

c) nel caso di cui al capoverso dell'articolo 38, dalla sentenza indicata nel secondo comma dell'articolo 33 o dall'atto provante che il decreto di condanna è divenuto esecutivo ».

(È approvato).

#### ART. 39.

Il secondo e l'ultimo comma dell'articolo 52-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« L'annotazione non può essere ordinata se la domanda risulta prodotta dopo trascorso il termine di tre mesi dall'apertura della successione, di cui all'articolo 516 del codice civile.

Per ottenere la cancellazione dell'annotazione della separazione occorre il consenso di coloro che l'hanno conseguita, risultante da atto pubblico o da scrittura privata con firme autenticate, oppure la produzione di una sentenza passata in giudicato, che dichiara cessata la separazione per i motivi di cui all'articolo 515 del codice civile, o insussistente la pretesa del creditore o legatario a conseguire la separazione ».

(È approvato).



VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1974

## ART. 40.

Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono inseriti i seguenti articoli:

« ART. 53. — Il titolare di un diritto reale su un immobile, con domanda portante la firma autenticata da un notaio, può chiedere l'annotazione tavolare che egli intende alienare tale diritto o sottoporlo ad ipoteca da precisare nel suo ammontare massimo, al fine di riservare, all'alienazione o all'ipoteca da iscriversi, l'ordine di grado corrispondente al momento della presentazione della domanda anzidetta.

L'annotazione è concessa solo se l'istante, in base allo stato tavolare, è legittimato ad alienare o ad ipotecare il diritto.

ART. 54. — Il decreto che ordina l'annotazione deve indicare la data di presentazione della domanda. Dello stesso non può essere rilasciata al richiedente che una sola copia autentica; del rilascio della copia deve essere fatta annotazione sulla domanda.

ART. 55. — L'annotazione dell'ordine di grado diventa inefficace decorsi cinquanta giorni dalla presentazione della domanda. Scaduto questo termine, in mancanza della presentazione della domanda di intavolazione o prenotazione del relativo diritto, l'annotazione è cancellata d'ufficio, senza darne notizia al richiedente.

La domanda di annotazione dell'ordine di grado per il medesimo affare non può essere ripresentata prima che siano trascorsi quindici giorni da quello in cui è divenuta inefficace la prima annotazione.

ART. 56. — La domanda per ottenere l'intavolazione o la prenotazione del diritto di proprietà o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, deve essere presentata entro il termine stabilito nell'articolo precedente, con allegati il relativo titolo e la copia autentica del decreto tavolare di annotazione dell'ordine di grado, sulla quale deve essere fatta menzione dell'avvenuta iscrizione.

La intavolazione o la prenotazione del diritto, per il quale è stata eseguita l'annotazione dell'ordine di grado, possono essere ordinate anche nel caso in cui l'immobile, dopo l'iscrizione dell'annotazione suddetta, sia stato oggetto di trasferimento o sia stato comunque gravato da oneri o da diritti reali.

ART. 57. — A richiesta della parte che ha ottenuto l'iscrizione del suo diritto di proprietà o di ipoteca nell'ordine di grado annotato, saranno cancellate tutte le iscrizioni che, riguardo allo stesso immobile, fossero eventualmente state eseguite dopo l'iscrizione dell'annotazione dell'ordine di grado.

ART. 58. — Prima del decorso del termine stabilito nell'articolo 55, la cancellazione dell'annotazione dell'ordine di grado può essere concessa solo se viene prodotta la copia autentica del decreto che l'ha ordinata, sulla quale deve essere indicata l'avvenuta cancellazione ».

(È approvato).

## ART. 41.

L'articolo 60 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il terzo che abbia acquistato diritti sull'immobile ipotecato dopo l'annotazione della domanda giudiziale contro il debitore, non è ammesso ad opporre, quando sia pronunciata la condanna del debitore, le eccezioni previste dall'articolo 2859, primo comma, del codice civile ».

(È approvato).

## ART. 42.

Il primo comma dell'articolo 63 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, numero 499, è sostituito dal seguente:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo 64-bis, chi intende impugnare anche in confronto di terzi un'intavolazione, la cui concessione gli sia stata notificata, deve domandare al giudice tavolare l'annotazione della litigiosità dell'intavolazione entro il termine di reclamo contro il decreto che l'ha concessa. Deve pure promuovere, o contemporaneamente o al più tardi entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di reclamo, l'azione di cancellazione contro tutti coloro che, per effetto dell'impugnata intavolazione, hanno acquistato un diritto tavolare oppure hanno conseguito sul medesimo ulteriori intavolazioni o prenotazioni »

(È approvato).

## ART. 43.

L'articolo 64 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se per qualsiasi motivo il decreto che concesse l'intavolazione impugnata non sia stato validamente notificato all'attore, l'azione di cancellazione a questi spettante contro i terzi, che hanno posteriormente acquistato in buona fede diritti tavolari, si estingue col decorso di tre anni dal momento nel quale è stata presentata al giudice tavolare la domanda per ottenere l'intavolazione impugnata.

Se un'intavolazione concessa in base ad una donazione sia impugnata con una domanda di riduzione per lesione di legittima, il termine indicato nel comma precedente decorre dal giorno dell'apertura della successione ».

(È approvato).

## ART. 44.

Dopo l'articolo 64 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 64-bis:

« Chi impugna un'intavolazione con una domanda diretta all'accertamento della simulazione dell'atto in base al quale è stata concessa, non può chiederne la cancellazione nei confronti dei terzi che abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

Se un'intavolazione concessa in forza di un certificato di eredità o di legato sia impugnata con una domanda diretta a contestare il fondamento dell'acquisto risultante dal certificato, la cancellazione dell'intavolazione non può essere chiesta nei confronti dei terzi che a titolo oneroso abbiano acquistato in buona fede diritti tavolari anteriormente all'annotazione della domanda.

Se un'intavolazione sia impugnata con una domanda di risoluzione del contratto o con una delle domande indicate dal secondo comma dell'articolo 648 e dall'ultimo comma dell'articolo 793 del codice civile, con una domanda di rescissione o con una domanda di revocazione delle donazioni, la cancellazione dell'intavolazione non può essere chiesta nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti tavolari prima dell'annotazione della domanda ».

(È approvato).

## ART. 45.

Nel nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è inserito il seguente articolo:

« ART. 71. — Nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto introduttivo della presente legge, il giudice tavolare che, a domanda dell'attore, ordina l'intavolazione del diritto usucapito o la cancellazione del diritto estinto per prescrizione, deve ordinare contemporaneamente la cancellazione di tutte le intavolazioni e prenotazioni incompatibili conseguite da terzi in base a domande presentate dopo l'istanza di annotazione della domanda giudiziale.

Se l'attore recede dall'azione oppure se la medesima viene respinta con sentenza passata in giudicato, si applica la disposizione dell'articolo 65, primo comma ».

(È approvato).

## ART. 46.

L'articolo 74 del nuovo testo della legge sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'escorporazione di frazioni di un corpo tavolare, per frazionamenti o modifiche map-pali, può ordinarsi solo sulla base di piani di situazione o tipi di frazionamento visti dall'ufficio del catasto competente.

L'escorporazione di un piano, alloggio, locale, area o dipendenza immobiliare atti a separata utilizzazione può ordinarsi solo sulla base di una planimetria, dalla quale ne risulti chiaramente la descrizione. Questa planimetria deve essere attestata conforme al vero da un tecnico autorizzato ».

(È approvato).

## ART. 47.

L'articolo 76 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Salve le eccezioni disposte dalla legge, il giudice tavolare ordina le iscrizioni su domanda di chi abbia un legittimo interesse oppure di coloro che siano obbligati dalla legge a promuovere l'iscrizione ».

(È approvato).

## ART. 48.

L'articolo 77 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

(È approvato).

## ART. 49.

Il primo comma dell'articolo 84 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Ogni domanda tavolare deve indicare, oltre all'ufficio a cui è diretta, nome, cognome, data, luogo di nascita e residenza dell'istante, nome cognome e residenza delle persone alle quali la relativa decisione deve essere notificata ».

(È approvato).

## ART. 50.

Il secondo comma dell'articolo 87 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Ai documenti originali, quando questi siano conservati presso notai o pubblici uffici, sono equiparate le copie autentiche rilasciate ai sensi di legge ».

(È approvato).

## ART. 51.

Il secondo comma dell'articolo 90 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« L'ufficio tavolare certifica sulle copie inserite nella collezione dei documenti la loro concordanza con i documenti prodotti ».

(È approvato).

## ART. 52.

L'articolo 91 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le iscrizioni tavolari possono essere domandate quantunque non siano ancora pagata l'imposta di registro o quella ipotecaria a cui è soggetto il titolo.

In tal caso, però, l'istante deve presentare un'altra copia del documento, la quale è

certificata conforme dall'ufficio tavolare e da questo immediatamente trasmessa, unitamente a copia del decreto tavolare, all'ufficio competente per la riscossione delle imposte suddette.

Nel caso in cui le iscrizioni tavolari dipendano da atti non soggetti a registrazione, il pagamento delle imposte ipotecarie sarà effettuato presso l'ufficio del registro competente per territorio con riferimento alla sede dell'ufficio tavolare, in base al decreto che ordina l'iscrizione. Il termine utile per tale pagamento è di 20 giorni dalla data del decreto tavolare. L'ufficio tavolare trasmetterà copia del decreto all'ufficio del registro entro 5 giorni dalla sua emanazione ».

(È approvato).

## ART. 53.

L'articolo 95 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Salva diversa disposizione di legge, il giudice tavolare decide sulle domande tavolari con decreto, senza sentire le parti e senza provvedimenti interlocutori, accogliendo o respingendo la domanda.

Se una domanda può essere accolta solo parzialmente, l'iscrizione è ordinata per questa parte e negata per il rimanente.

Se una domanda viene in tutto o in parte respinta, devono essere indicati tutti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda stessa ».

(È approvato).

## ART. 54.

L'articolo 97-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Nell'ordinare l'iscrizione di diritti su beni immobili in base a un atto di alienazione o di divisione, il giudice tavolare deve ordinare d'ufficio l'iscrizione dell'ipoteca legale che spetta all'alienante o al dividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817 del codice civile, a meno che gli sia presentato un titolo avente i requisiti prescritti dagli articoli 26, 27 e 31, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinuncia all'ipoteca legale da parte dell'alienante o del dividente ».

(È approvato).

## ART. 55.

Dopo l'articolo 97-*bis* del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, viene inserito il seguente articolo 97-*ter*:

« Nell'ordinare l'iscrizione dei diritti dell'acquirente di un immobile, ove risultino le condizioni dell'estinzione per confusione di servitù o di oneri reali, il giudice tavolare ne dispone d'ufficio la cancellazione ».

(È approvato).

## ART. 56.

La lettera *a*) dell'articolo 98 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituita dalla seguente:

« *a*) le partite tavolari e, occorrendo, le particelle catastali, sulle quali l'iscrizione deve eseguirsi; ».

(È approvato).

## ART. 57.

Il primo comma dell'articolo 99 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se viene respinta una domanda tavolare, il rigetto deve essere annotato d'ufficio nel libro fondiario ».

(È approvato).

## ART. 58.

L'articolo 100 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il giudice tavolare, il quale respinge una domanda che debba avere effetto anche su partite tavolari appartenenti ad altre circoscrizioni, deve ordinare l'annotazione del rigetto della domanda anche nelle altre partite tavolari, delegandone d'ufficio l'esecuzione al giudice competente ».

(È approvato).

## ART. 59.

L'articolo 101 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se il decreto di rigetto di una domanda tavolare è divenuto definitivo per non essere stato proposto reclamo in tempo utile, il

giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione e cura la notificazione alle parti interessate dell'avvenuta cancellazione ».

(È approvato).

## ART. 60.

L'articolo 122 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le notificazioni dei decreti tavolari sono eseguite dall'ufficiale giudiziario o dall'ufficio tavolare, in ogni caso anche a mezzo del servizio postale ».

(È approvato).

## ART. 61.

I numeri 1 e 6 dell'articolo 123 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:

« 1) al richiedente, e inoltre a colui in favore del quale si esegue l'iscrizione, se la domanda non sia stata presentata da lui o da un suo rappresentante »;

« 6) nel caso di intavolazione di diritti di proprietà, di variazioni dei corpi tavolari o di modifiche catastali, anche agli uffici del catasto ».

(È approvato).

## ART. 62.

Il primo comma dell'articolo 124 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Le notificazioni di cui agli articoli precedenti devono eseguirsi ai sensi degli articoli da 137 a 151 del codice di procedura civile ».

(È approvato).

## ART. 63.

L'articolo 126 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« I decreti tavolari non sono revocabili né modificabili, salvo il caso previsto dall'articolo 102.

Contro di essi è ammesso reclamo al tribunale, il quale delibera con decreto in camera di consiglio, sulla base degli atti presentati al giudice tavolare.

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 1974

Il reclamo deve essere presentato al giudice tavolare che ha pronunciato il decreto. Il reclamo presentato direttamente al tribunale deve essere respinto ».

(È approvato).

ART. 64.

L'articolo 129 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Il reclamo diretto contro un decreto tavolare è annotato d'ufficio nel libro fondiario. Se il reclamo viene respinto, l'annotazione è cancellata d'ufficio ».

(È approvato).

ART. 65.

L'articolo 131 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se è respinto un reclamo contro un decreto di rigetto di una domanda tavolare, il giudice tavolare ordina d'ufficio la cancellazione dell'annotazione del rigetto e la notificazione della cancellazione agli interessati ».

(È approvato).

ART. 66.

L'articolo 132 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se una domanda tavolare, respinta dal giudice, è stata accolta dal tribunale, il giudice tavolare ne fa eseguire l'iscrizione d'ufficio nel libro fondiario. Questa iscrizione si ha come eseguita al momento della presentazione della domanda ».

(È approvato).

ART. 67.

L'articolo 133 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Se una cancellazione, ordinata dal giudice tavolare, è revocata dal tribunale, il giudice tavolare deve ristabilire l'iscrizione cancellata.

Se un'iscrizione, ordinata dal giudice tavolare, viene negata dal tribunale, il giudice tavolare deve eseguire d'ufficio l'annotazione del provvedimento del tribunale, ma

l'iscrizione originaria non viene cancellata fino a quando sia pendente il termine per proporre reclamo contro il decreto del tribunale, ovvero, proposto il reclamo, non sia intervenuta decisione della corte d'appello. Se la corte d'appello conferma il decreto del giudice tavolare, l'annotazione è cancellata; se invece il decreto del tribunale è confermato dalla corte d'appello, si procede alla cancellazione dell'iscrizione originaria ».

(È approvato).

ART. 68.

L'articolo 134 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è sostituito dal seguente:

« Per quanto non è espressamente previsto nella presente sezione, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio previste dal codice di procedura civile ».

(È approvato).

ART. 69.

L'articolo 135 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato.

(È approvato).

ART. 70.

Dopo l'articolo 137 delle disposizioni transitorie è aggiunto il seguente articolo 138:

« Il ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro del tesoro e con quello delle finanze, è autorizzato ad affidare, dietro compenso annuo da determinarsi, al comune di Cortina d'Ampezzo la gestione dell'ufficio tavolare di Cortina d'Ampezzo avente giurisdizione anche sui comuni di Colle S. Lucia e Pieve di Livinallongo ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto nella seduta di domani.

**La seduta termina alle 11,40.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

---